

Codice A1813A

D.D. 17 giugno 2019, n. 2107

**D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - Istanza n 43302/2018 Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica in comune di Salza di Pinerolo. Richiedente comune di Massello.**

(omissis)

**IL RESPONSABILE**

(omissis)

**DETERMINA**

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il comune di Massello (P. IVA 06390360011), con sede in Borgata Roberso, 1 - 10060 Massello (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Salza di Pinerolo al foglio 2, particella 20, località Pian del Sapè, per una superficie totale interessata pari a 4,0700 ha, meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione.

Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisca un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli interventi mirati di sotto-piantumazione con specie autoctone adatte alla stazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale;

- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di cinque anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando non ciò comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento.

2) La presente autorizzazione ha validità di tre anni a far tempo dalla data del presente provvedimento. Qualora l'intervento non dovesse essere concluso entro tale termine, è possibile richiedere una proroga per un periodo non superiore ad 1 anno;

3) L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le epoche di intervento (art. 18)

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);

- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);

- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, com. 7);

- la riapertura delle vie di esbosco (art. 52)

4) Prima dell'inizio dell'intervento dovrà essere comunicato il nominativo dell'Impresa che eseguirà il taglio;

5) Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dr. For. Elio PULZONI